

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: Decreto Legge
Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020
– Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di
adempimenti fiscali, di poteri
speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e
processuali.**

Con il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (cosiddetto decreto Liquidità), in vigore dal 9 aprile 2020, sono state varate ulteriori misure fiscali di sostegno alle imprese, sia in materia di **accesso al credito e sostegno alla liquidità**,

all'esportazione, alla internazionalizzazione e agli investimenti, nonché alcune misure volte a garantire la continuità delle aziende e **di rinvio di adempimenti tributari** da parte di lavoratori e imprese. Il Decreto contiene anche norme societarie volte alla semplificazione e a sostenere le imprese colpite dal Covid-19. Con la presente Taxnews iniziamo l'illustrazione del Decreto, dando conto della **proroga di alcuni adempimenti tributari per imprese e professionisti**.

1. Sospensione di taluni versamenti tributari e contributivi

Per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, i versamenti fiscali di seguito indicati, che **scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, sono rinviati al 30 giugno 2020** (senza applicazione di sanzioni ed interessi), in caso di diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi** oltre le soglie di seguito specificate (si vedano i paragrafi successivi): sono state fissate due soglie differenziate in funzione del volume di ricavi o compensi.

I versamenti interessati sono i seguenti:

a) le ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (sono quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilato) e le

trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che imprese e professionisti operano in qualità di sostituto d'imposta;
b) l'IVA;
c) i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

In alternativa al pagamento differito al 30 giugno 2020 in un'unica soluzione, è possibile la rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. E' stato precisato che, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

1.1 Sospensione di taluni versamenti tributari e contributivi per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro

Per imprese e professionisti con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni** di euro conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto), è previsto il differimento al **30 giugno 2020**, in relazione ai predetti tributi sub paragrafo 1:

1) delle **scadenze di aprile 2020**, in presenza di una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il **33 per cento** nel mese di **marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (quindi **marzo 2019** per i

contribuenti "solari"). La disposizione di rinvio **interessa** quindi anche la prossima **scadenza del 16 aprile 2020**;

2) delle **scadenze di maggio 2020**, in presenza di una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno **il 33 per cento** nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (quindi aprile 2019 per i contribuenti "solari").

1.2 Sospensione di taluni versamenti tributari e contributivi per imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro

Per imprese e professionisti con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** di euro conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto), è previsto il differimento **al 30 giugno 2020**, in relazione ai predetti tributi sub paragrafo 1, per le **scadenze di aprile e maggio 2020, come sopra specificato**, con l'unica differenza che **la soglia di riduzione del fatturato sale** dal 33 per cento al 50 per cento: quindi occorre verificare se il fatturato/corrispettivi di marzo e/o aprile 2020 sono diminuiti di almeno il **50 per cento** rispetto a quelli dei corrispondenti mesi dell'anno 2019.

1.3 Sospensione di taluni versamenti tributari e contributivi per imprese e professionisti che

hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019

Le imprese e i professionisti che hanno iniziato l'attività imprenditoriale o professionale dal primo aprile 2019 possono, in ogni caso, sospendere i versamenti di aprile e maggio 2020, rinviandoli al 30 giugno 2020.

1.4 Sospensione di taluni versamenti tributari e contributivi per gli enti non commerciali

Anche per gli enti **non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti, che svolgono **attività istituzionale di interesse generale** non in regime **d'impresa**, è espressamente previsto che sono sospesi i versamenti di aprile e maggio 2020 (rinvii al 30 giugno 2020), in relazione ai predetti tributi sub paragrafo 1, ad eccezione, ovviamente, dell'IVA.

1.5 Sospensione dell'IVA per le imprese e professionisti delle indicate 5 province più colpite dal Covid-19

Anche per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, maggiormente colpite dall'epidemia, la sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020, dei predetti tributi sub paragrafo 1 (salvo che per l'IVA come di seguito precisato) si applica con le stesse

regole degli altri contribuenti, quindi con soglia di diminuzione del fatturato/corrispettivi diversificata (33 per cento o 50 per cento), in funzione del volume di ricavi o compensi del precedente periodo d'imposta. Per tali contribuenti, tuttavia, limitatamente alle scadenze IVA di aprile e maggio 2020, la sospensione dei pagamenti si applica a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi del precedente periodo d'imposta, a condizione di aver subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

1.6 Precisazioni in merito alle precedenti proroghe di versamenti tributari e contributivi di cui al Decreto Cura Italia

Come espressamente previsto dal Decreto Liquidità, **queste nuove misure di proroga** dei versamenti tributari e previdenziali al 30 giugno 2020, si aggiungono a quelle già previste dal **Decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020).

In particolare, il Decreto Liquidità in commento ha, infatti, espressamente stabilito che:

- per il **meese di aprile 2020, resta ferma** la proroga dei versamenti di cui al combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e dell'art. 61, commi 1 e 2, del D.L. n.

18/2020 (Cura Italia). La richiamata proroga interessa i versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL), in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché l'IVA di marzo 2020, tutti prorogati al 31 maggio 2020, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e per tutte le attività di cui alle lettere da a) a r) dell'art. 61, comma 2, del Decreto Cura Italia (sono quelle di cui ai codici Ateco elencati nelle Risoluzioni n. 12 e 14 del 2020 emanate dall'Agenzia delle Entrate).

- per i **mesi di aprile e maggio 2020 resta ferma** la proroga dell'art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020: si tratta della proroga più estesa, che interessa le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, e le associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, sempre per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL), nonché l'IVA di marzo 2020, in scadenza dal 2 marzo al 31 maggio 2020, prorogati al 30 giugno 2020.

2. Remissione in termini dei versamenti alle pubbliche amministrazioni

Il Decreto ha previsto la remissione in termini per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del Decreto Cura Italia. Pertanto, tali versamenti potranno essere effettuati entro il 16 aprile 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Estensione dell'esonero dall'effettuazione e dal versamento delle ritenute sui compensi da provvigioni e lavoro autonomo erogati fino al 31 maggio 2020

La sospensione delle ritenute d'acconto introdotta dal Decreto Cura Italia, viene estesa, dall'art. 19 del Decreto Liquidità, ai medesimi ricavi da provvigioni o compensi da lavoro autonomo, di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, percepiti fino al 31 maggio 2020.

Quindi, i sostituti d'imposta (professionisti e imprese localizzati in Italia, con ricavi o compensi, del periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, non superiore a 400mila euro), possono **non effettuare e quindi non versare le ritenute** alla fonte in relazione ai **compensi di lavoro autonomo e alle provvigioni, erogati dal 17 marzo al 31 maggio 2020** (in precedenza solo fino al 31 marzo 2020), a condizione che i percettori nel mese precedente non abbiano

sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I soggetti che non hanno subito le predette ritenute alla fonte dovranno autonomamente versare l'ammontare delle ritenute non operate in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2020**, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Poiché la previgente sospensione delle ritenute (che interessava ricavi e compensi erogati fino al 31 marzo 2020) era contenuta in un articolo del Decreto Cura Italia soppresso, ma il cui contenuto è stato interamente assorbito dall'art. 19 del Decreto Liquidità, che ha ulteriormente esteso la sospensione delle ritenute ai ricavi e compensi erogati fino al 31 maggio 2020, è ora necessario aggiornare il riferimento normativo nella **dicitura da inserire nelle fatture** interessate dall'agevolazione, che pertanto sarà sempre la seguente: "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 19 decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Rinvio (postumo) della certificazione unica ed estensione del credito d'imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro

Per l'anno 2020, la scadenza per la consegna e la trasmissione

telematica della **Certificazione Unica 2020** è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020.

Inoltre, **il credito d'imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro** è stato **esteso** anche all'acquisto **dei dispositivi di protezione individuale**, mascherine e occhiali.

5. Tolleranza per chi a giugno prossimo verserà insufficienti acconti d'imposta con il metodo previsionale

Con riferimento agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi agli acconti per il 2020, per i contribuenti "solari"), il Decreto ha stabilito che non si applicherà alcuna sanzione per i contribuenti che, per gli acconti 2020 della dichiarazione dei redditi di quest'anno useranno il metodo previsionale, nel caso di insufficiente versamento degli acconti, a condizione che l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo d'acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso (2020 per i "solari").

6. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto ha stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo (sotto 250 euro) dovuta sulle fatture

elettroniche potrà usufruire di una proroga nei seguenti termini:

- a) per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, se la relativa imposta di bollo è inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio;
- b) nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l'importo dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per i primi sei mesi dell'anno, allora il versamento può essere differito alla scadenza per il versamento delle fatture del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Nulla cambia, invece, per le scadenze dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

14 aprile 2020

Dott. Alberto Traballi